

INCARICHI TECNICI

Affidamenti diretti

Art. 24 bis regolamento lavori pubblici

D. Se l'Amministrazione ha affidato un incarico per la redazione della progettazione definitiva prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare per gli affidamenti diretti, può affidare direttamente anche la progettazione esecutiva ai medesimi progettisti dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 bis d.p.p. 9-84/leg del 2012 relativa agli affidamenti diretti (dopo il 12 dicembre 2018)?

R. Se l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l.p. 2016, ha motivatamente deciso di affidare separatamente i livelli di progettazione e, avendo già affidato la progettazione definitiva, intende procedere ad affidare direttamente, ricorrendone i presupposti, la progettazione esecutiva dopo il 12 dicembre 2018, dovrà applicare il nuovo art. 24 bis del regolamento di attuazione della legge provinciale sui lavori pubblici.

La disposizione del comma 4 dell'art. 10 della l.p. 26/2016 stabilisce l'onere per l'amministrazione di determinarsi fin dal primo affidamento, relativo alla progettazione definitiva, in che modo opererà per l'affidamento della progettazione esecutiva, avuto riguardo della somma dei relativi importi. Ciò significa che, nella procedura di affidamento della progettazione definitiva, l'amministrazione deve stabilire clausole e condizioni precise ed inequivocabili in ordine alla possibilità di procedere successivamente all'affidamento al medesimo professionista anche della progettazione esecutiva. Diversamente l'affidamento diretto della progettazione esecutiva al progettista affidatario della progettazione definitiva non può essere motivato per ragioni tecniche sul solo presupposto che tale professionista ha redatto il progetto definitivo.

D. Si chiede se è possibile affidare allo stesso professionista, che ha redatto il progetto preliminare, la progettazione definitiva ed esecutiva senza ricorrere al sorteggio fra una terna di nominativi.

R. L'affidamento diretto di un incarico ad un determinato professionista, prescindendo dalla procedura dell'art. 24 bis del regolamento, può essere disposto solo in presenza delle condizioni previste dalla legge: a) se l'amministrazione aveva previsto questa possibilità nella gara per l'affidamento della progettazione preliminare (*si veda la risposta alla domanda precedente*) oppure b) se sussistono comprovate ragioni tecniche per ritenere il professionista effettivamente infungibile e l'eventuale scelta di altro operatore economico comporterebbe per l'amministrazione spreco di tempo e risorse.

Risposte a cura del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Provincia autonoma di Trento - dicembre 2018

I testi normativi sono tratti dal sito del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.